

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHETTINI, SANNELLA, BRESCIA, D'AMBROSIO,
CANNELONGA, CIVITA, BARGONE, TOMA, GA-
LANTE, PERINEI, GELLI, VACCA, NARDONE, SAPIO**

Presentata il 10 aprile 1990

Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo la decima annata di emergenza idrica, l'emergenza non è più tale. La scarsità si configura come un dato strutturale con cui bisogna misurarsi. Anche da questi immediati disagi si deve trarre l'ammonimento a fare sul serio. La grande questione dell'acqua non può essere affrontata soltanto con provvedimenti occasionali (che pure possono avere una temporanea e circoscritta utilità), ma da una vera e propria politica, da un programma nazionale che investa ricerca, governo, uso e difesa delle acque (e dalle acque).

Dentro questa visione, di cui le forme e le strutture di gestione sono parti essenziali, si colloca la presente proposta di legge.

Come è noto la scarsità delle disponibilità idriche è, certo, da ricondurre a eventi, a mutazioni intervenuti nell'ecosistema, ma non esclusivamente. Vi sono cause riconducibili alla irrazionalità istituzionale, alla selva di enti che riproducono e usano il disordine e lo spreco di acqua e di spesa pubblica. Di questo disordine si è occupata la Corte dei conti con particolare riferimento all'Ente acquedotto pugliese.

La grande dimensione del bacino apulo-campano-lucano, la particolare rilevanza dei rapporti tra le regioni, il bisogno di riconoscere e garantire la reciprocità dei benefici, soprattutto tra Basilicata e Puglia, comportano che venga attribuita all'Ofanto la qualifica di bacino

di rilievo nazionale e che vengano garantiti un governo e una gestione fondati sulla trasparenza, sull'efficienza, sul rispetto di giuste priorità. Ciò è possibile attraverso un'autorità in cui Stato e regioni abbiano ruoli e poteri adeguati e certi. I modelli previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (sulla difesa del suolo) possono rispondere ai suddetti scopi. Certo, non automaticamente, ma mettendo in campo responsabilità politica e competenze manageriali. Per tutto ciò, lo scioglimento dell'Ente acquedotto pugliese diventa una condizione necessaria da tutti i punti di vista: per un'efficiente gestione delle risorse idriche, ma anche per un rapporto nuovo e risanato tra politica e affari, tra pubblico e privato.

La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione e all'approvazione della Camera è composta di quattro articoli. Essenziali quanto rilevanti. La essenzialità e la brevità della proposta sono rese possibili dall'ancoraggio operato alla legge 18 maggio 1989, n. 183, già richiamata, in cui sono previsti modelli istituzionali, di gestione e di attuazione snelli e autorevoli insieme.

Nell'articolo 1 si prevede la soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania, Irpinia. Alla liquidazione dei suddetti enti si provvede seguendo la disciplina prevista nella legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Nell'articolo 2 si stabiliscono le misure per garantire al personale di ruolo e a quello a tempo indeterminato, in servizio presso gli enti di cui sopra, la conservazione dell'impiego e tutti i benefici derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di categoria.

L'articolo 3 prevede per l'Ofanto la classificazione di bacino di rilievo nazionale. Come già si è detto, il passaggio da bacino di rilievo interregionale a bacino di rilievo nazionale si presenta come il presupposto necessario al fine di dare all'Ofanto la classificazione cui ha diritto, ma soprattutto per dare un'autorità di governo adeguata ai delicati rapporti ed equilibri tra le regioni interessate.

L'articolo 4 si riferisce agli strumenti centrali della gestione: l'autorità e il piano di bacino. L'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, definisce l'autorità di bacino di rilievo nazionale (che deve operare considerando i bacini come ecosistemi unitari) e ne indica gli organi: il comitato istituzionale, il comitato tecnico, il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. Nel suddetto articolo 12 si elencano inoltre la composizione e le funzioni degli organi dell'autorità di bacino. Il comitato istituzionale adotta il piano di bacino. Nell'articolo 18 della legge sopra richiamata si dettano le procedure per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di bacino, per la ripartizione delle funzioni tra Stato e regioni interessate e per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte delle regioni. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'ambiente (in ordine a materie di rilievo ambientale).

L'articolo 4 della presente proposta di legge vuole sottolineare gli obiettivi della ripartizione delle risorse idriche tra le regioni e del soddisfacimento prioritario delle utenze civili come obiettivi essenziali del piano di bacino dell'Ofanto.

In modo scarno, ma, presumiamo, sufficientemente chiaro, abbiamo ritenuto di porre un rilevante problema, confidando nell'attenzione e nel consenso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, costituito con il regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, e successive modificazioni e integrazioni, e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, costituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla liquidazione degli enti di cui al comma 1, si provvede secondo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2.

1. Al personale di ruolo e a quello a tempo indeterminato in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la conservazione dell'impiego e tutti i benefici derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di categoria, attraverso il trasferimento allo Stato, agli enti pubblici compresi nell'area di applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

2. Il trasferimento è disposto su domanda del dipendente, secondo le modalità previste dal nono comma dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Il trasferimento alle regioni e agli enti locali può essere disposto solo a richiesta degli enti interessati.

ART. 3.

1. Dopo il numero 7) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia) ».

2. Il numero 11) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è abrogato.

ART. 4.

1. Il piano di bacino dell'Ofanto, adottato ai sensi degli articoli 12 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, deve garantire la ripartizione tra le regioni del bacino delle risorse idriche secondo criteri oggettivi idonei a favorire prioritariamente il soddisfacimento delle utenze civili.